



**COMUNE DI MORANO SUL PO**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**COPIA**

Numero 3 Del 05-02-2014

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO E GESTIONE PLURIENNALE DEL COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO "PISCINA COMUNALE".

L'anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ROSSINO MAURO	P	MARANGONI EMILIO	P
PICCALUGA ENZO	A	ROSATI ANDREA	P
CASELLATO MARCO	P	LINARELLO EPIFANIO	A
LUPARIA PAOLA	P		

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor ROSSINO MAURO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario comunale Signor ZURLO DR. ALBERTO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- Il Comune di Morano sul Po è proprietario del complesso sportivo denominato "Piscina comunale" sito in Regione Giardino e costituito, oltre che dalla piscina comunale, dai locali ad essa adiacenti e da un campo di calcio e uno da beach volley;
- Con deliberazione di consiglio Comunale n. 16 del 27/4/2007 venivano approvata la convenzione in cui venivano stabiliti i criteri per l'assegnazione della gestione del predetto impianto;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 7/5/2007 veniva assegnata la gestione dell'impianto a soggetto esterno;
- Che con comunicazione n. prot. 3930 del 2/12/2013 il gestore comunicava l'esercizio del diritto di recesso per scioglimento anticipato della società;
- Che con deliberazione G.C. n. 5 del 10/1/2014 il Comune prendeva atto del formalizzato recesso e formulava atto di indirizzo per l'affidamento a nuovo soggetto gestore del complesso sportivo;

**Letto** l'art. 30 del d.lgs. 163/2006, qualificandosi la procedura *de quo* concessione di servizio avente rilevanza economica, attesa la remuneratività potenziale riconosciuta al subentrante gestore in forza delle caratteristiche dell'affidamento;

**Rilevato che** tra gli atti necessari e prodromici per l'individuazione del nuovo gestore, rientra pregiudizialmente l'approvazione di una nuova convenzione che disciplini le modalità di gestione e le caratteristiche della concessione, anche con riguardo a tempi modi e forme operative, la quale poi costituirà la fonte del rapporto negoziale che andrà ad instaurarsi con il concessionario;

**Vista** la bozza di convenzione acquisita agli atti ed allegata sub a) alla presente deliberazione onde costituirne parte integrante e sostanziale;

**Visti** gli allegati pareri favorevoli tecnico e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli 5 su presenti 5 resi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espone in narrativa, lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione d'uso e gestione pluriennale dell'impianto sportivo sito in Regione Giardino denominato "Piscina Comunale" e area esterna attrezzata, allegato alla presente deliberazione sì da costituirne parte integrante e sostanziale;

Stante l'urgenza connessa alla necessità di provvedere immediatamente all'approntamento degli atti conseguenti per l'individuazione del nuovo gestore

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ART. 49 D.L.N. 267/2000**

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in ordine alla regolarità tecnica / amministrativa.

Morano sul Po, li 05-02-14

Il Responsabile del servizio  
F.to ROSSINO MAURO

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ART. 49 D.L.N. 267/2000**

Vista la proposta di deliberazione;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in ordine alla regolarità contabile.

Morano sul Po, li 05-02-14

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to BOCCARDI GIOVANNA



## COMUNE DI MORANO SUL PO

Via Mario Bavoso n.18/1- 15025 (AL) PROVINCIA DI ALESSANDRIA  
P.I. c.f.00451080063 - Tel. 0142/85123-85330 - fax. 0142/85601  
e-mail [info@comune.moranosulpo.al.it](mailto:info@comune.moranosulpo.al.it)

### **ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO E GESTIONE PLURIENNALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN REGIONE GIARDINO DENOMINATO "PISCINA COMUNALE" E COMPRENDENTE PISCINA SCOPERTA E AREA ESTERNA ATTREZZATA**

L'anno duemilaquattordici....., il giorno ..... del mese di .....

#### **CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA**

- il Comune di Morano sul Po, con sede in Via Mario Bavoso 18/1, Morano Sul Po, qui rappresentato da...., nato a ..... il ....., domiciliato, per questo atto, presso la sede municipale di Via Mario Bavoso, che qui interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI Morano sul Po (C.F. 00451080063), che rappresenta nella sua qualità di ..... (per brevità successivamente denominato concedente)

il Sig. ...., nato a ..... il ....., residente in ....., ....., che interviene in questo Atto in qualità di ..... della ....., codice fiscale ....., con sede legale in ..... iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ..... al numero ....., (per brevità successivamente denominato concessionario ).

*oppure, nel caso l'Atto non sia sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria*

- il Sig. ...., nato a ..... Il ....., residente in ....., ....., il quale interviene in questo "Atto" in qualità di procuratore speciale (o generale) della

....., codice fiscale ....., con sede legale in ....., ....., iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ..... al n. ....., (per brevità successivamente denominato concessionario), in forza della procura speciale (o generale) repertorio numero .... del ....., autenticata nella firma dal dott. ....., Notaio in ....., allegata in originale al presente "atto" sotto la lettera "...".

*oppure, nel caso di Ditta individuale*

- il Sig. ...., nato a ..... Il ....., residente in ....., .....  
....., il quale interviene in questo "Atto" in qualità di titolare della ....., codice  
fiscale ....., con sede legale in ....., ....., iscritta nel Registro  
delle Imprese presso la Camera di Commercio di ..... al n. ...., che nel  
proseguo dell'Atto verrà chiamata (per brevità successivamente denominato  
concessionario."

#### **PREMESSO**

- che il Comune di Morano sul Po è proprietario del Centro sportivo comunale  
comprendente piscina scoperta ed area esterna, sito in Regione Giardino a Morano sul  
Po, distinto nella planimetria allegata al presente atto con il numero 1;

- che con deliberazione di C.C. n.... e determinazione n... del sono stati approvati il  
bando e la bozza di convenzione per la concessione d'uso pluriennale dell'area succitata;

#### **TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Le premesse e gli atti ivi richiamati fanno parte integrante del presente atto.

#### **Art. 1) Oggetto della concessione**

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione  
completa del complesso relativo all'impianto natatorio di proprietà comunale sito in  
Regione Giardino composto da piscina scoperta, con area verde a servizio dotata di  
impianti accessori (un campo da calcetto a 5 e un campo da beach volley), ed è costituito  
dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, ed attrezzature facenti parte del  
complesso sportivo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento  
dell'affidamento, e che sono descritti in apposita relazione sottoscritta dagli Uffici  
Patrimonio e UTC, in contraddittorio con il concessionario, conservata agli atti del  
servizio contratti.

2. Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire  
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso l'impianto  
natatorio, per la durata di 5 (cinque) anni. Il contratto oggetto di affidamento viene  
qualificato come concessione amministrativa.

3. La concessione comporta:

- la gestione tecnico-amministrativa, la sorveglianza e la custodia sulle strutture, sugli  
impianti e sulle relative attrezzature, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria  
di tutto il complesso, l'assistenza agli utenti ed ogni attività tesa a diffondere la pratica  
dello sport.

- l'esercizio di bar ed attività di vendita di prodotti attinenti le discipline sportive nonché  
la manutenzione e la gestione delle aree esterne all'impianto.

- l'esecuzione di eventuali opere di adeguamento a norme di legge che si dovessero  
rendere necessarie in vigenza del contratto.

- l'esecuzione di manutenzioni e interventi migliorativi, sia interni all'impianto natatorio  
sia esterni nelle aree all'aperto.

3. In particolare si intende per interventi migliorativi l'insieme di interventi proposti e valutati in sede di gara ed interventi che dovessero rendersi necessari durante l'esecuzione del contratto.

4. Ogni intervento di miglioria potrà essere realizzato dal concessionario previa autorizzazione del concedente. Tutte le migliorie e le opere realizzate dal concessionario sull'impianto diventeranno di proprietà del Comune di Morano al termine della concessione, senza che alcun indennizzo sia dovuto al concessionario.

5. La destinazione d'uso dell'impianto non può essere modificata autonomamente dal concessionario.

#### **Art. 2) Oneri a carico del concessionario**

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito, in forma sintetica, le principali attività ed incombenze previste a carico del Concessionario:

- conduzione degli impianti effettuata da tecnici specializzati e qualificati. La manutenzione dovrà essere effettuata nel rispetto dei libretti di manutenzione relativi a ciascun impianto;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature, vasche e impianti consegnati dal Comune e degli eventuali interventi realizzati dal Concessionario;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio consegnato dal Comune salvo quanto previsto dal successivo articolo 14;
- gli interventi di miglioramento funzionale atti a rendere e mantenere gli impianti in perfetta efficienza e conformi a quanto previsto dall'ordinamento giuridico e dalla normativa tecnica vigente al momento dell'esecuzione degli interventi stessi, ivi inclusi tutti gli adempimenti amministrativi e autorizzativi;
- la programmazione ed il coordinamento dell'attività sportiva e ricreativa;
- la direzione amministrativa e tecnico-organizzativa;
- la conduzione di servizi accessori;
- la sorveglianza e la custodia, l'apertura, la chiusura della struttura e degli impianti;
- l'assistenza ai bagnanti;
- l'organizzazione di un'accorta strategia di marketing finalizzata al lancio dell'attività;
- garantire, all'interno degli impianti, una temperatura non inferiore a quelle stabilite dalle tabelle CONI;
- prestare la massima attenzione al trattamento delle acque all'interno vasche e nell'intero ciclo;
- mantenere in costante e perfetto stato i locali di infermeria, i servizi igienici, le docce e gli spogliatoi;
- utilizzare materiali e prodotti per pulizia e disinfezione adeguati all'utilizzo dell'intera struttura;

- la manutenzione delle aree verdi comprese all'interno dell'impianto sportivo individuato in planimetria (manutenzione arredi, sfalcio erba, potatura piante, irrigazione, trattamenti antiparassitari, diserbo ecc.);
- sgombero neve e pulizia della viabilità interna.
- collaborare con l'Amministrazione comunale nell'organizzare eventi ed iniziative;
- osservare eventuali altre prescrizioni, oltre quelle previste nel presente Capitolato, disposte dall'Amministrazione;
- l'intestazione ed il pagamento di tutte le utenze relative ai consumi necessari al funzionamento degli impianti, comprese le spese di depurazione dell'acqua della piscina ;
- imposte e tasse applicabili nessuna esclusa;
- pulizia di tutti i locali e di tutti i componenti relativi agli impianti;
- ulteriori interventi necessari ad assicurare il miglior livello qualitativo del servizio;
- fornire al Comune il piano di valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e il nominativo del responsabile incaricato del servizio prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.

2. Il concessionario provvederà inoltre alla custodia del complesso sportivo, nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante idoneo personale, e secondo le modalità descritte nel bando e nel progetto presentato in sede di gara

3. Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta l'applicazione di quanto previsto all'art. 15 del presente CSA

### **Art. 3) Durata della concessione**

L'affidamento della concessione in oggetto decorre dalla data della stipula del relativo contratto, ovvero nel caso di consegna d'urgenza, nelle more della stipula del contratto, dalla data del verbale di consegna, per la durata di anni 5 (cinque), data in cui scadrà di diritto, senza necessità di preventiva disdetta, salvi i casi di recesso previsti dalle disposizioni legislative in materia e dalla presente convenzione. Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca anticipata della stessa, l'impianto dovrà essere riconsegnato al Comune libero da persone o cose entro tre mesi.

Al momento della consegna iniziale, al fine di evitare interruzioni del pubblico servizio, nelle more della redazione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1, si potrà procedere a consegna temporanea anticipata dell'impianto, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del Concessionario.

### **Art. 4) Corrispettivo**

1. Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso l'intero impianto.

Pertanto tutti gli oneri del Concessionario sono remunerati attraverso il pagamento delle tariffe da parte degli utenti.

2. Dovrà essere realizzata una conduzione economica dell'intero impianto natatorio finalizzata allo sviluppo auto-finanziato del medesimo impianto e che consenta di realizzare la gestione senza oneri a carico del Comune.

3. Al Concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe relative alle attività erogate.

4. Al Concessionario spetteranno inoltre le entrate relative al punto ristoro/distributori ed alla pubblicità commerciale effettuata all'interno e all'esterno dell'impianto, in forma visiva, con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni tecniche disposte dall'Amministrazione comunale e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico e al buon costume, escludendo, inoltre, qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici. L'installazione di strutture e di impianti per la pubblicità è subordinata alla scrupolosa osservanza delle norme regolamentari vigenti in materia.

5. Gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria.

#### **Art. 5) Canone di concessione**

1. Il canone di concessione viene stabilito in € ----- annue, -- oltre a rimborso per eventuali oneri accessori e quant'altro a carico del concessionario in base alla legge ed al presente atto, oltre Iva nella misura di legge.

2. Il suddetto canone dovrà essere pagato in un'unica soluzione da corrispondersi entro la fine del mese di dicembre di ciascun anno.

3. Detto canone sarà aggiornato all'inizio del secondo anno, in base alle variazioni ISTAT nel periodo annuale precedente, applicando a tali variazioni una percentuale del 100% e così successivamente di anno in anno.

4. Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione del suddetto canone saranno applicati gli interessi moratori. In deroga espressa all'art.1282 II co. c.c. le parti concordano che i suddetti interessi moratori decorreranno, senza necessità di costituzione in mora da parte del Comune di Morano sul Po, dal giorno successivo al termine per il pagamento suindicato.

#### **Art. 6) Modalità della gestione e opere di miglioria e completamento del centro sportivo**

1. Il centro sportivo di Regione Giardino è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, esclusivamente per l'utilizzo previsto negli atti di gara e nel progetto presentato in sede di gara, rimanendo inibito di destinarlo, anche parzialmente e temporaneamente, a qualsiasi altro uso.

2. Il progetto presentato per la miglioria degli impianti e l'utilizzo delle aree esterne dovrà essere realizzato, a totale cura e spese del concessionario, entro il termine previsto nel cronoprogramma presentato in sede di gara.

3. L'Amministrazione potrà revocare la concessione nel caso in cui le eventuali opere non siano realizzate secondo il cronoprogramma presentato in sede di gara, ovvero non siano rispettati i tempi massimi previsti nel bando di gara, ed assegnarla al secondo concorrente in graduatoria. In detto caso il complesso dovrà essere restituito alla civica

amministrazione, entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e cose. Nulla sarà dovuto per le opere eventualmente già realizzate che si intenderanno in ogni caso acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune ai sensi dell'art. 934 del c.c..

4. Il concessionario dovrà pertanto curare l'esecuzione del progetto, a propria cura e spese, attraverso le modalità previste dalla legge e regolamenti. L'Amministrazione sarà manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

5. Le nuove strutture e opere di miglioria, che dovranno comunque essere preventivamente eventualmente autorizzate dai competenti uffici tecnici comunali, si intendono acquisite in proprietà del Comune di Morano sul Po per accessione, ai sensi dell'art. 934 del C.C., senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del C.C..

#### **Art. 7) Divieto di cessione e sublocazione e disciplina della sub concessione**

1. E' vietata la cessione del contratto e la sublocazione, sia totale che parziale, sotto qualsiasi forma, con o senza corrispettivo, salvo quanto previsto nel comma successivo.

2. E' data facoltà al Concessionario di subappaltare i servizi ed i lavori sotto elencati, a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.:

- trattamento acque
- manutenzioni
- pulizie
- custodia e servizi di vigilanza.

3. Il servizio di ristoro all'interno dell'impianto sportivo potrà essere gestito direttamente dal concessionario, ovvero potrà essere affidato in gestione a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle norme applicabili in materia, forniti di regolare autorizzazione, e previo benestare dell'Amministrazione comunale. L'autorizzazione è vincolata, ai sensi dell'art. 3, comma 6 lett. D) della L. n. 287/ 25-8-1991, unicamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai frequentatori dell'impianto.

#### **Art. 8) Obblighi specifici del concessionario**

1. Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione, deve garantire un'efficiente assistenza quotidiana dell'organizzazione con

- La sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico-spettatore, gruppi vari, scolaresche, ecc.)
- Il controllo dell'effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti e dei vari gruppi sportivi, delle necessarie autorizzazioni all'utilizzo degli impianti rilasciate a cura della medesima direzione del concessionario;
- La riscossione delle quote previste dal tariffario;

- L'informazione all'utenza (garantendo una presenza minima di personale addetto) circa l'uso e la disponibilità dell'impianto
- Il rispetto del calendario delle attività programmate e degli orari;
- L'approntamento delle strutture sportive necessarie per lo svolgimento delle attività programmate;
- L'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico
- Il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici, ecc.)
- Assolvimento di tutte le operazioni di pulizia giornaliera e programmata prevista (locali vari, pavimenti, aree gioco, ecc.) e ogni volta se ne presenti necessità

2. Il concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, e, in ogni caso, per assicurare una gestione efficiente ed efficace, deve procedere all'assunzione, a proprio carico, di tutto il personale occorrente. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso ed è personalmente responsabile sia del personale assunto che dei soggetti che prestano la loro attività in regime di volontariato.

3. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del rappresentante legale e del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi;

#### **Art. 9) Documentazione presso la sede dell'impianto**

1. Fermo restando l'obbligo del Concessionario di predisporre, tenere presso gli impianti ed aggiornare la documentazione prevista dalla normativa in materia, il Concessionario dovrà inoltre tenere a disposizione del Comune e delle Autorità competenti, presso l'impianto natatorio, in caso di controlli, la seguente documentazione:

- nominativo del soggetto referente degli impianti con relativo recapito telefonico;
- documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
- registro annuale degli interventi di manutenzione e controllo;
- registro relativo al "trattamento delle acque" delle piscine;

2. fermo restando la mancanza di interferenze da parte del Comune, il concessionario è tenuto a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) così come ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente per le attività che durante la propria gestione possono essere svolte da terzi.

## **Art. 10) Organizzazione delle attività**

Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere all'ottenimento dell'agibilità, nonché di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.

Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, in modo particolare dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per garantire l'igiene e la salute e l'ordine pubblico.

Il concessionario dovrà in ogni caso improntare la propria attività a criteri di fattiva collaborazione con le associazioni o altri organismi di partecipazione cittadina, per lo sviluppo di progetti che rispondano alle esigenze socio-ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.

Il concessionario si impegna altresì, oltre a promuovere l'attività sportiva e agonistica del centro, a proporre attività sportive motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce d'età, al soddisfacimento di esigenze formative-educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

## **Art. 11) Utilizzo dell'impianto sportivo**

1. Il Concessionario è tenuto a gestire, mediante la propria organizzazione, l'impianto natatorio e le aree esterne garantendo la massima apertura in termini di orario e di periodo, il massimo utilizzo e la massima fruibilità secondo criteri propri dell'uso pubblico, secondo un calendario ed orario di fruizione che sono annualmente stabiliti di comune accordo tra le parti, sentito il parere dell'assessorato allo sport. Il Concessionario è tenuto a promuovere, coordinare, attuare, gestire e controllare tutte le attività relative all'utilizzo degli impianti natatori e le eventuali attività collaterali.

2. L'impianto natatorio è aperto al pubblico e alle attività sportive di tipo ricreativo, sociale e formativo compatibili con la tipologia dell'impianto. Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia. Il Concessionario dovrà adoperare tutte le norme di sicurezza e di igiene, rispettare i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

3. L'impianto sportivo è messo a disposizione, a titolo gratuito, per le scuole e le attività sociali, culturali e celebrative organizzate dall'Amministrazione comunale anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, nei giorni e nelle ore concordate senza pregiudizio per le attività già programmate e nell'osservanza di quanto disposto dai regolamenti comunali.

4. Il calendario e l'orario devono essere esposti nei locali d'ingresso del complesso sportivo, in luogo ben visibile al pubblico.

5. Il concessionario ha l'obbligo, secondo le modalità della presente convenzione e dei regolamenti comunali in materia, di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti: persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente, società, enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi, scolaresche accompagnate da personale che assume ogni responsabilità in merito agli utenti.

6. Il concessionario, prima di ammettere l'ingresso di utilizzatori o pubblico agli impianti ed attrezzature sportive, deve accertarsi che siano state pagate le tariffe in vigore e che esistano tutte le agibilità, autorizzazioni, permessi, accertamenti sanitari relativi all'attività da svolgere.
7. Le prenotazioni del centro sportivo, dei suoi impianti e delle attrezzature sono curate e registrate dal concessionario.
8. Per il particolare tipo di impianto sportivo in oggetto, le aree verdi connesse sono da considerarsi parte integrante dell'impianto sportivo e quindi riservate agli utilizzatori dello stesso. Una eventuale apertura al pubblico potrà essere decisa dal concessionario in occasione di particolari manifestazioni.
9. Il concessionario risponde direttamente di tutte le violazioni che gli sono contestate.
10. Le parti danno atto che l'esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione non comporta alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 in quanto, non essendo prevista, nell'espletamento del servizio affidato presso l'impianto natatorio in oggetto, la compresenza di personale del concessionario e del concedente, non vi sarà alcuna interferenza fra essi.

#### **Art. 12) Gestione economica**

1. Fatta salva la tenuta di scritture contabili previste dalle leggi vigenti norme in relazione alla natura giuridica del concessionario, delle quali l'Amministrazione può prendere visione, lo stesso concessionario deve tenere una contabilità di ogni movimento di entrata e di uscita.
2. A prova dell'avvenuto incasso dei proventi derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo il concessionario deve rilasciare quietanza nel rispetto delle normative fiscali vigenti.
3. A fini notiziari, entro il mese di marzo di ogni anno, il concessionario presenta all'Amministrazione comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, coincidente con l'anno solare.
4. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione. Copia della relazione deve essere inviata all'assessorato allo sport.
5. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.
6. L'amministrazione può chiedere chiarimenti, spiegazioni, documentazione, ed eseguire ispezioni e controlli.

#### **Art. 13) Tariffe**

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivo spettano al concessionario.

ritardo. Oltre le quattro settimane di ritardo di Comune provvederà al recupero delle suddette somme dalla cauzione di cui all'art. 19 che segue. Il provvedimento con cui viene disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato al Concessionario mediante lettera raccomandata A.R. con invito a reintegrare la cauzione stessa.

6. Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.

#### **Art. 16) Verbale di consistenza e consegna**

1. Il concessionario rimane consegnatario dell'immobile, degli impianti e di tutte le attrezzature esistenti, quali risultano dal verbale di consegna che verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, all'atto della consegna dell'impianto. Con la sottoscrizione del predetto verbale, il Concessionario accetta gli impianti nello stato di fatto in cui si trovano, riconoscendone l'idoneità.

2. Il verbale di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo deve avvenire entro quindici giorni prima del termine di scadenza naturale o anticipata della concessione. Il verbale deve contenere la ricognizione e verifica, in contraddittorio, della consistenza e dello stato di fatto dei beni concessi.

3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto delle strutture ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo di risarcimento dello stesso. L'Amministrazione non provvede allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie.

4. Nel caso di cessazione anticipata della concessione l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la controparte, procederà alla definizione dello stato attivo e passivo della gestione. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dal concessionario in ottemperanza a quanto stabilito con la presente convenzione di concessione, su perizia estimativa redatta dall'UTC ed in considerazione del tempo residuo alla scadenza materiale della stessa.

#### **Art. 17) Trasparenza e coinvolgimento dell'utenza.**

1. In attuazione dei principi di trasparenza e partecipazione del procedimento amministrativo si dispone che:

a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare può rivolgersi al concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione comunale, alla quale gli stessi soggetti possono direttamente rivolgersi;

b) l'Amministrazione potrà collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per doglianze e suggerimenti

#### **18) Cessazione anticipata della concessione.**

1. Viene pronunciata la decadenza dalla concessione, previa diffida ad adempiere nel termine massimo di 10 giorni, nei seguenti casi:

- Omessa presentazione del rendiconto di gestione nei termini di cui alla presente convenzione
- reiterata violazione del calendario ed orario concordato , risultante da contestazione dell'amministrazione comunale
- esercizio di attività diverse da quelle ammesse, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione
- mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa

2. La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

- omissione di avanzi economici o divisione di utili. I risultati positivi della gestione devono risultare dal rendiconto di gestione
- rilevanti motivi di interesse pubblico
- gravi motivi di ordine pubblico
- reiterazione, da parte del concessionario, di comportamenti ed atteggiamenti incompatibili con una gestione efficiente, efficace e partecipata dell'impianto sportivo
- modificazioni sostanziali dello statuto o dell'oggetto sociale del concessionario

3. La concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge nei seguenti casi:

- grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata
- gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria
- rilevante scadenza del decoro dell'intero impianto sportivo
- grave compromissione dell'igiene in particolare nei servizi igienici, spogliatoi e docce
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione ordinaria migliorativa.
- chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario

4. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo cause di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società o associazione. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata all'Amministrazione comunale almeno sei mesi prima.

#### **Art. 19) Cauzione definitiva – Garanzia**

1. Il concessionario, prima della sottoscrizione del contratto di concessione, dovrà prestare, nei modi previsti dalla legge, una cauzione definitiva pari al 10% del valore complessivo del canone dovuto per l'intera durata della concessione. L'importo della cauzione è stabilito in base al canone offerto dal Concessionario in sede di gara. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

2. A garanzia della corretta esecuzione dei lavori per le migliorie proposte in sede di gara, il concessionario dovrà produrre fidejussione bancaria o polizza assicurativa, con le stesse caratteristiche previste per la cauzione definitiva, d'importo pari all'ammontare complessivo di detti lavori.

#### **Art.20) Responsabilità – Coperture assicurative**

1. Il concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.

2. Il Concessionario dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, specifiche polizze assicurative per un periodo pari alla durata della concessione e per la presente concessione.

3. In particolare il Concessionario è tenuto a contrarre a sue spese:

Polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) unica per i rischi connessi all'uso degli impianti da parte degli utenti compreso l'uso del bar e delle aree esterne (con espressa indicazione dell'Amministrazione Comunale come terzo) con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per danni a persone o cose; resta ferma la responsabilità del Concessionario anche per danni eccedenti tale massimale. Ad ulteriore chiarimento si precisa che detta polizza dovrà coprire anche i danni che dovessero essere arrecati alle proprietà del Comune e che siano imputabili al gestore, in quanto comunque connessi all'utilizzo, anche da parte di terzi, dell'impianto.

4. Con la stipula dell'assicurazione il Concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi previsti dal presente affidamento. A tal proposito, in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità del Comune in relazione a fatti verificatisi in vigenza del rapporto contrattuale, il Concessionario risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di cui al presente capitolato e quindi solleverà il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità.

5. Non verranno accettate altre polizze di cui il concessionario sia eventualmente già titolare.

6. Copia delle polizze assicurative stipulate dal concessionario dovranno essere depositate presso l'Ufficio Contratti del Comune al momento della sottoscrizione della convenzione.

7. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione sullo stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna dell'impianto. Non è considerato danno la normale usura derivante dall'ordinario utilizzo del complesso.

## **Art. 21) Personale**

1. Il concessionario si impegna a destinare il personale necessario per la gestione, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro e previdenza. Il concessionario si impegna inoltre all'osservanza della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.
2. Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il complesso sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La civica Amministrazione potrà richiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e /o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assicurativi a loro favore.
3. Il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative, ai regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni. Si impegna inoltre all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore e degli eventuali contratti integrativi in vigore nella località nella quale si è esperita la gara ed a corrispondere, entro la scadenza, la regolare retribuzione.
4. L'Amministrazione comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il Concessionario, così come non si potrà porre a carico del Comune, la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione del servizio.
5. Il Concessionario è tenuto a fornire al Responsabile del Servizio il nominativo ed il recapito del responsabile e coordinatore dell'impianto il quale dovrà garantire la continua reperibilità.
6. Il personale impiegato dovrà essere specializzato in relazione alle mansioni da svolgere; il numero delle unità lavorative utilizzate dovrà essere almeno nel numero minimo prescritto dalla normativa vigente in materia e comunque tale da garantire la perfetta efficienza del servizio e la conservazione del patrimonio comunale. Il personale adibito all'assistenza bagnanti dovrà essere in possesso del relativo brevetto di abilitazione al salvataggio come prescritto dalla vigente normativa. Al Concessionario sono assegnati con oneri a suo carico tutti i compiti nessuno escluso, previsti dall'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 sue modifiche ed integrazioni. In particolare prima dell'inizio dell'attività, dovrà comunicare al Responsabile del Servizio i nominativi dei responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza degli impianti stessi. Il Concessionario si impegna inoltre a predisporre il piano di sicurezza e ad attuarne i contenuti come la posa di planimetrie di orientamento, le istruzioni di sicurezza ecc.; dovrà altresì tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici.
7. Sempre a carico del Gestore è assegnato l'onere di attuare l'art. 6 del D.M. 10 marzo 1998 sue modifiche ed integrazioni, mediante la designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 Legge 609/96

## **Art. 22) Attività economiche collaterali**

1. Nell'ambito del complesso sportivo, al concessionario è consentito:

- Il diritto di esclusiva di pubblicità. La pubblicità all'interno della struttura sarà consentita previo pagamento delle imposte e tasse previste dalla normativa vigente e nulla osta del Servizio Sport..

- L'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento.

2. La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.

3. Il concessionario, oltre ai benefici derivanti dall'eventuale gestione delle attività di cui al primo comma, assume a proprio carico gli oneri relativi, munendosi delle prescritte autorizzazioni.

### **Art. 23) Norme e prescrizioni integrative**

1. Ricade inoltre esclusivamente sul concessionario l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche se successivamente alla stipula del contratto) dalle autorità competenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro, previdenza sociale, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che intervenga nel corso dell'esecuzione del lavoro mirante alla tutela dei lavoratori.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare a suo insindacabile giudizio tutti i necessari controlli in proposito.

3. Sono inoltre a carico del concessionario le spese e l'adozione di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità sia del personale che di terzi e per evitare danni ai beni pubblici. Ogni responsabilità ricadrà sul concessionario con pieno sollievo per l'Amministrazione Comunale.

4. Il concessionario è responsabile di tutti i danni a persone o cose causati dall'esecuzione dei lavori e delle attività ed è obbligato ad indennizzare il committente e i terzi

### **Art. 24) Spese contrattuali**

Le spese per la stipula del presente atto, compresa l'imposta di registro, e tutte quelle consequenziali all'atto stesso, sono a carico del concessionario che se le assume. Le spese inerenti la stipulazione dell'atto nonché l'importo dell'imposta di registro inerente la registrazione dell'intera durata del contratto sono state versate dal concessionario prima della sottoscrizione del presente atto.

### **Art. 25) Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Alessandria della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Nei contratti stipulati dall'appaltatore con subappaltatori o subcontraenti dovranno essere inserite le presenti clausole a pena di nullità relative agli obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari:

- l'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. ()/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

- l'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

- l'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

#### **Art. 26) Controversie**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione comunale e il concessionario sull'applicazione del contratto, saranno risolte bonariamente o in mancanza saranno deferite all'autorità giudiziaria.

Si dà atto che la presente scrittura, in relazione al disposto del D.P.R. 26.4.86 n. 131, è sottoposta a registrazione.

#### **LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Comune Il concessionario

---

DATA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to ROSSINO MAURO

Il Segretario comunale  
F.to ZURLO DR. ALBERTO

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 DEL 05-02-2014**

Morano sul Po, li 13-02-2014

Il Segretario Comunale  
ZURLO DR. ALBERTO

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69).

Morano sul Po, li 13-02-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ZURLO DR. ALBERTO

---

**CERTIFICATO ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05.02.2014

[ ] per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267/2000

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267/2000

Morano sul Po, li 13.02.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ZURLO DR. ALBERTO